

Segreteria Nazionale

00184 Roma – Via Panisperna, 32

0647923648 – segreteria@fab-bi.it

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI – R.S.A. Banca d'Italia



Al Segretario Generale
della Banca d'Italia
dott. Massimo Doria

e.p.c.

Al Servizio GEP Relazioni sindacali

Protocollo: 09/26

Roma, 02/03/2026

Oggetto: Richiesta di aggiornamento Circolare n. 291/2016 (9° agg. dic. 2024) – Congedo parentale: indennità 80% (L. Bilancio 2025) e limite temporale di fruizione (L. Bilancio 2026)

Egregio Segretario Generale,

Premessa

Dalla lettura della Circolare n. 291/2016 – Testo Unico sulla gestione del tempo (9° aggiornamento, dicembre 2024) risultano disposizioni che, per ragioni cronologiche, **non recepiscono** le novità intervenute nel 2025 e nel 2026 in materia di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti.

1. Congedo parentale: indennità all'80% (novità 2025)

La disciplina nazionale, come chiarita dalle istruzioni INPS successive alla Legge di Bilancio 2025, prevede l'elevazione dell'indennità all'80% per **tre mesi complessivi**. La Circolare 291, aggiornata a dicembre 2024, descrive invece un assetto che non recepisce esplicitamente l'estensione al **terzo mese** all'80%.

Richiesta: chiediamo l'aggiornamento della Circolare 291 e delle procedure applicative affinché sia riconosciuta in modo chiaro e uniforme la previsione dei **tre mesi** indennizzati all'80%, evitando incertezze operative.

Precisazione sulla finestra di fruizione: qualora la disciplina interna attuale consenta la fruizione dell'indennità all'80% entro un limite più ampio rispetto a quello previsto dalla normativa generale, chiediamo che tale previsione **sia mantenuta** in quanto di miglior favore. In ogni caso, eventuali modifiche non dovranno determinare effetti penalizzanti per chi abbia programmato la fruizione sulla base delle regole interne vigenti.

In particolare, se l'Amministrazione ritenesse di riallineare la finestra temporale a criteri più restrittivi rispetto all'attuale disciplina interna, chiediamo una **fase transitoria** che consenta a chi non abbia ancora fruito dei tre mesi all'80% di esercitare il diritto senza penalizzazioni, entro un congruo termine (ad es. **12 mesi** dall'entrata in vigore dell'aggiornamento interno).

2. Congedo parentale: limite temporale di fruizione innalzato a 14 anni (dal 1° gennaio 2026)

Il Messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026 (Legge di Bilancio 2026) comunica l'innalzamento dell'arco temporale di fruizione del congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti da 12 a 14 anni.

La Circolare 291 continua invece a descrivere il congedo parentale come fruibile nei "primi dodici anni di vita" della figlia o del figlio (o entro dodici anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).

Richiesta: chiediamo l'adeguamento della Circolare 291 per recepire il nuovo limite 14 anni e l'aggiornamento coerente delle regole applicative e dei flussi operativi (portale/istruzioni, SIPARIUM, supporto alle unità segretariali, FAQ interne).

3. Congedi per malattia della figlia o del figlio: novità 2026 e aggiornamento della Circolare 291

Nel Capitolo III la Circolare 291 disciplina i congedi per malattia della figlia o del figlio, prevedendo tra l'altro, per l'età **3–8 anni**, il limite di **10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore** e richiamando ancora i "**cinque previsti dalla legge**" ai fini della contribuzione figurativa.

La Legge di Bilancio 2026 interviene specificamente su questo istituto, elevando il limite statale da **5 a 10 giorni** e estendendo l'applicabilità ai minori **8–14 anni**.

Richiesta: chiediamo l'aggiornamento della Circolare 291 e delle procedure applicative, recependo le novità 2026 e rimuovendo i riferimenti numerici e anagrafici non più coerenti, così da garantire una fruizione uniforme e senza incertezze.

4. Esigenza di chiarezza operativa (tutela minima, comunicazioni interne, gestione transitoria)

Le difformità testuali e operative rischiano di generare incertezze per colleghe e colleghi (e per le unità che gestiscono i giustificativi), soprattutto nel periodo transitorio 2025–2026. L'INPS ricorda, inoltre, che per le lavoratrici e i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni il riconoscimento del diritto e l'erogazione del trattamento economico sono curati dall'Amministrazione datrice di lavoro secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Richiesta conclusiva

Chiediamo pertanto:

1. l'avvio di un **aggiornamento formale** (10° aggiornamento) della Circolare 291 limitatamente alle sezioni interessate;
2. una **comunicazione interna** chiara al personale con esempi e regole transitorie;
3. l'adeguamento delle **procedure applicative** (inclusi giustificativi e istruzioni operative) in modo coerente con la normativa statale.

Restiamo disponibili per un confronto tecnico nelle sedi opportune.

La Segreteria Nazionale

FABI-BI